



CAMERA ARBITRALE
CAMERA CIVILE DI FIRENZE

CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE

REGOLAMENTO ARBITRALE

(Approvato con delibere del Consiglio Direttivo del: 24/05/2012, 25/09/2012, 29/11/2012, 09/04/2013, 01/03/2016, 14/06/2016)

ART. 1 - FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale di Firenze, istituita presso la Camera Civile di Firenze, svolge le seguenti funzioni:

- amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
- su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;

La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Garante.

ART. 2 - IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da tre membri nominati dal Presidente della Camera Civile di Firenze e resta in carica un anno.

Nel corso della prima riunione del Consiglio Arbitrale, i membri provvedono a nominare il Presidente. Alla scadenza i membri possono essere confermati. Le cariche sono gratuite.

Nell'ambito di un procedimento amministrato dalla Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Firenze, la carica di membro del Consiglio Arbitrale e di Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Civile di Firenze è incompatibile con la funzione di arbitro.

Il Consiglio ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria ed in particolare:

- propone al Consiglio Direttivo della Camera Civile di Firenze le modifiche del regolamento arbitrale e fissa eventuali regole deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte ed esprime pareri su richiesta del Consiglio Direttivo della Camera Civile di Firenze;
- valuta e decide a suo insindacabile giudizio sulle domande di ammissione all'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Firenze, nonché sulle domande di ammissione all'Elenco dei Consulenti tecnici;
- nomina gli arbitri, qualora non nominati dalle parti, scegliendoli dall'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Firenze, dall'Albo degli Arbitri di altra Camera Civile territoriale, nonché dall'Albo unico nazionale ove istituito, in base al principio di rotazione. Gli incarichi conferiti agli arbitri ed i compensi loro liquidati, saranno pubblici e visibili sul sito della camera arbitrale;
- decide sull'istanza di ricusazione degli arbitri;
- svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.

Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale – o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano – può adottare i provvedimenti relativi

all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso la sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione e sarà computato come presente.

ART. 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria:

- agisce quale segretario del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
- riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
- rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
- può delegare parte delle proprie funzioni a membri dell'Associazione.

ART. 4 – GARANTE

E' nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Civile di Firenze scelto tra Professori Universitari o Avvocati in servizio o in quiescenza di chiara fama e di specchiata reputazione.

Il Garante ha funzione di vigilanza sul corretto operato della Camera Arbitrale.

ART. 5 – ALBO DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Arbitrale forma un Albo di Arbitri. L'albo è pubblicato dalla Camera Civile di Firenze ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 6 – ISCRIZIONE

Per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, su modello predisposto dalla Camera Civile di Firenze, o comunque con istanza libera, purché riportante gli stessi elementi richiesti nel modello, indirizzata al Consiglio Arbitrale.

Possono essere iscritti all'Albo degli Arbitri, tenuto dalla Camera Civile di Firenze Avvocati, Notai o Commercialisti che abbiano una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare la data di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale nonché di aver regolarmente esercitato la professione per un periodo continuativo non inferiore a sei anni. Sarà considerato titolo preferenziale, senza purtuttavia determinare alcun automatismo, per l'ammissione all'Albo degli Arbitri l'attestato di abilitazione rilasciato al termine dei corsi per la formazione degli arbitri organizzati dalla Camera Civile di Firenze e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili.

Coloro che intendono iscriversi all'Albo devono specificare nella domanda, una o al massimo due, indicazioni di competenza per materia e corredare l'istanza di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovarla. Il Consiglio Arbitrale delibera sulla domanda di iscrizione all'Albo a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina anche l'ambito di competenza.

L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

ART. 7 - ELENCO DEI CONSULENTI TECNICI

E' istituito un elenco di consulenti al quale possono essere ammessi coloro che si dichiarano esperti in specifiche materie.

I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso. Il Consiglio Arbitrale delibera sulla domanda di iscrizione all'elenco a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina l'ambito di competenza.

Gli iscritti all'elenco dei consulenti possono essere nominati consulenti tecnici nel corso di

procedimenti arbitrari o periti nel caso in cui vengano richiesti alla Camera Arbitrale perizie contrattuali.

ART. 8 – REVISIONE DELL'ALBO DEGLI ARBITRI E DELL'ELENCO DI CONSULENTI TECNICI

Ogni anno il Consiglio Arbitrale procede alla revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco dei Consulenti Tecnici, provvedendo a proprio insindacabile giudizio alla cancellazione di coloro che non dichiarano la volontà di rimanere iscritti nel medesimo e che non siano ritenuti idonei per qualsiasi ragione.

E' motivo di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.

In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli Arbitri o dall'Elenco dei Consulenti Tecnici. L'iscritto può essere sospeso dal Consiglio Arbitrale in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

ART. 9 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione arbitrale fa rinvio alla Camera Arbitrale di Firenze presso la Camera Civile di Firenze, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:

- una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
- l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria.

ART. 10 - SEDE DELL'ARBITRATO

La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza, la sede dell'arbitrato è Firenze.

In ogni caso il Consiglio Arbitrale può derogare a detta previsione fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

ART. 11 - LINGUA DELL'ARBITRATO

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è la lingua italiana.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 12 –DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN VIA TELEMATICA

Le parti devono depositare gli atti e gli eventuali documenti da essi prodotti mediante invio telematico con posta certificata alla Segreteria, agli Arbitri e alle controparti.

Il Tribunale Arbitrale potrà eccezionalmente autorizzare il deposito di atti e documenti presso la Segreteria.

La Segreteria trasmette alle parti, agli Arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con posta elettronica certificata.

ART. 13 - TERMINI

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compresi di ogni anno salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

ART. 14 - RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

ART. 15 - DOMANDA DI ARBITRATO

L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.

La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome e il domicilio delle parti
- b. la descrizione della controversia
- c. l'indicazione delle domande e del relativo valore economico
- d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta
- e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre
- f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato

g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;

h. la convenzione arbitrale.

La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

ART. 16 - MEMORIA DI RISPOSTA

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria.

Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome e il domicilio del convenuto

b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa

c. l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico

d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta

e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre

f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato

g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 17 - PROCEDIBILITÀ DELL'ARBITRATO

Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.

Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

ART. 18 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

ART. 19 - NUMERO DEGLI ARBITRI

Il numero degli arbitri è fissato dalle parti. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico.

Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 20 - NOMINA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria.

Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:

a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;

b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

L'Arbitro Unico o il Presidente del Tribunale arbitrale devono in ogni caso essere scelti tra gli Avvocati o i Notai.

ART. 21 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell'intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.

Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.

ART. 22 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 23 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
- b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.

Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione. Decorso tale termine l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria o del Consiglio Arbitrale.

ART. 24 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, tenendo conto delle linee guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale, e, comunque, a proprio insindacabile giudizio.

ART. 25 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
- b. l'arbitro non è confermato;

- c. l'arbitro è revocato da tutte le parti;
- d. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
- f. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

Il Consiglio Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

ART. 26 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato l'acconto-saldo.

Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 27 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.

Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi.

Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.

Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

ART. 28 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

ART. 29 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

Il Tribunale arbitrale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale ed è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 30 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti.

In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

ART. 31 – UDIENZE

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria e sono comunicate alle parti.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri e devono essere assistite da Avvocati muniti di procura.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 32- ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

ART. 33 – LODO

Il lodo, redatto per iscritto, deve essere depositato (presso la segreteria) nel termine di novanta giorni dall'accettazione del l'incarico di arbitro.

Nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano formulate istanze istruttorie, ed il Tribunale Arbitrale ne disponga l'assunzione, detto termine può essere prorogato di ulteriori novanta giorni.

Il lodo deve contenere:

1 il nome dell'arbitro

2 l'indicazione delle parti e dei loro difensori

3 l'indicazione della convenzione arbitrale e delle domande delle parti

4 l'esposizione dei motivi della visione

5 il dispositivo

6 l'indicazione del modo in cui è stato deliberato

7 la sottoscrizione degli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposto

8 la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione delle stesse tra le parti.

Il lodo viene depositato presso la segreteria che lo trasmette, alle parti, entro dieci giorni dal deposito.

ART 34 - CORREZIONE DEL LODO

L'istanza di correzione deve essere depositata presso la segreteria entro trenta giorni dal ricevimento del lodo.

L'arbitro, sentite le parti, provvede alla correzione entro trenta giorni.

ART. 35 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

Il Tribunale Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti. La determinazione del valore della controversia è determinata secondo i criteri di cui al codice di procedura civile.

ART. 36 - COSTI DEL PROCEDIMENTO

L'importo dell'acconto saldo è stabilito dal Consiglio arbitrale dopo il deposito della domanda.

Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti, a cura della segreteria, prima di trasmettere gli atti al Tribunale arbitrale.

La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:

- a. diritti di segreteria della Camera Arbitrale;
- b. onorari del Tribunale Arbitrale;

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento.

In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo, allorché potrà essere riconsiderata anche liquidazione dei costi del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione del mutamento del valore e/o della complessità della controversia.

Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:

c. eventuali onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;

d. eventuali rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.

Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa allegata (allegato B) e vengono liquidati dal Consiglio Arbitrale prima dell'emissione del lodo.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

Prima dello svolgimento della prima udienza, la Segreteria verifica l'avvenuto integrale pagamento dell'acconto-saldo dei costi del procedimento indicati nel provvedimento di liquidazione dei costi del Consiglio arbitrale.

L'importo previsto dal comma 1 è richiesto a tutte le parti in eguale misura di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti.

Prima della trasmissione del lodo, la Segreteria verifica l'avvenuto integrale pagamento del saldo delle spese del procedimento come liquidate dal Consiglio Arbitrale.

L'importo previsto dal comma 2 è richiesto a tutte le parti di controversia in eguale misura.

ART. 38 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.

In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

Art. 39 – ACCORDO SULLE SPESE LEGALI DI LITE A CARICO DEL SOCCOMBENTE

Le parti possono accordarsi all'inizio del procedimento, in ordine al tetto massimo delle spese legali che dovranno essere pagate dalla parte soccombente.

ALLEGATO “A”

ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESSE E ATTIVITÀ ESCLUSE

ALLEGATO “B”

ONORARI DEI C.T.U.